

# COPERTURA ASSICURATIVA

## RCT/O

La presente polizza è stipulata tra

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

VIA SAVONAROLA 5

48022 LUGO (RA)

C.F./P.IVA 91017690396

e

Società

### SCHEDA DI POLIZZA

<b>NUMERO DI POLIZZA</b>	
--------------------------	--

<b>CONTRAENTE</b>	<b>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE</b>
<b>SEDE LEGALE</b>	Via Savonarola 5 – 48022 LUGO (RA)
<b>CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.</b>	<b>91017690396</b>
<b>ATTIVITÀ SVOLTA</b>	CONSORZIO DI BONIFICA
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	Effetto: dalle ore 24 del 31.10.2023 Scadenza: alle ore 24 del 31.10.2026
<b>SCADENZA ANNUALE</b>	31/10
<b>PREMIO IMPONIBILE ANNUO</b>	€
<b>IMPOSTE</b>	€
<b>PREMIO LORDO ANNUO</b>	€
<b>FRAZIONAMENTO</b>	ANNUALE
<b>BROKER – INTERMEDIARIO</b>	Aon S.p.A. – Filiale di Bologna
<b>ALIQUOTA PROVVISORIALE BROKER</b>	9%
<b>CORRISPONDENTE/COVERHOLDER</b>	
<p>Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto;</li> <li>✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;</li> <li>✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.</li> </ul>	

**SEZIONE I**  
**DEFINIZIONI**

<b>Alluvione, Inondazione, Esondazione, Tracimazione:</b>	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
<b>Amministratore:</b>	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso. Rientrano in tale definizione gli Organi del Consorzio: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Comitato Amministrativo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	Il Contraente relativamente a tutte le attività ad esso delegate a seguito di accordo, convenzione, appalto, concessione o altra forma giuridica, nonchè qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo rivestono la qualifica di Assicurato tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, organi del Contraente, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, tirocinanti, le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano l'attività per conto del Contraente.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
<b>Broker-Intermediario:</b>	La Società di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto indicato nel frontespizio di polizza che stipula il contratto di assicurazione.
<b>Cose/beni/enti:</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali che le piante.
<b>Danni:</b>	I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti  <b>Danno corporale:</b> il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale. <b>Danno materiale:</b> distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Danni patrimoniali:</b>	Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno, espressa in misura fissa, che il Contraente tiene a suo carico, nei termini contrattualmente previsti
<b>Franchigia SIR:</b>	La quota di rischio ritenuta dal Contraente in applicazione del principio di auto-ritenzione per sinistro. Il Contraente,

	relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assumerà l'onere delle spese di resistenza inerenti all'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale. In caso di transazione o condanna il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato sarà effettuato direttamente dal Contraente.
<b>Indennizzo/Risarcimento:</b>	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro
<b>Massimale per sinistro:</b>	La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Prestatori di lavoro o dipendenti:</b>	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente e/o Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) quelle distaccate / comandate/ comandate temporaneamente / in avvalimento da e/o presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;</li> <li>b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL, E.N.P.A.I.A. ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contraente e/o assicurato.</li> </ul> <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti impiegati presso l'Ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità e/o Progetti Utili alla Collettività, nonché i soggetti non dipendenti del Contraente del cui operato lo stesso si avvale per l'erogazione di pubblici servizi.</p> <p>Sono parificati ai dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato, atto o mediante convenzione.</p>
<b>Retribuzione Annu Lorda (RAL) definizione valevole ai soli fini del calcolo del premio:</b>	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL, l'E.N.P.A.I.A. e quello non INAIL, E.N.P.A.I.A., nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga e contabili, compreso quanto corrisposto agli amministratori e revisori dei conti.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico, nei termini contrattualmente previsti

<b>Sinistro:</b>	<p>Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.</p> <p>Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causi danni contestualmente e/o contemporaneamente a più soggetti.</p>
<b>Sinistro in serie:</b>	<p>Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono manifestati in momenti diversi e ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata;</li><li>✓ agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia.</li></ul> <p>Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sotto limite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso.</p>
<b>Società/Compagnia/Assicuratore:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

**SEZIONE II****CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO**

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società abbia comunicato, nei termini di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la propria volontà di non procedere al rinnovo.

**ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE**

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO*.

**ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F.

40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

#### **ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

#### **ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la

Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

#### **ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO**

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi di quanto disposto dal Codice Degli Appalti in vigore, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
  - b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
- In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

#### **ART. 7 RECESSO**

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

#### **ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO**

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente **nei 3 mesi** successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

#### **ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO**

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

#### **ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

#### **ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI**

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente



polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

#### **ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006, il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

#### **Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder**

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;

b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;

bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

#### **ART. 13 ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### **ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

#### **ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

#### **ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

#### **ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni

#### **ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA**

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, *ferma restando la responsabilità solidale in capo a ogni coassicuratore*. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

#### **ART. 20 VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale e quant'altro di equipollente, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

#### **ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI**

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

#### **ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA**

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- ✓ Istituzioni,
- ✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
- ✓ ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**SEZIONE III****CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/O****ART.1 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO**

- ✓ Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, come ogni altro consorzio analogo, è un ente di diritto pubblico, titolare di una funzione pubblica conferita dalla Legge. La normativa fondamentale in materia di bonifica è quella contenuta nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, dell'art. 862 C.C., e, per il territorio della Regione Emilia-Romagna, nelle LL.RR. 2 agosto 1984, n.42, 24 aprile 2009, n.5, 12 febbraio 2010, n.5, e che esercita tutte le attività, competenze e funzioni istituzionalmente previste, tanto per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto per attribuzione, delega o trasferimento per effetto della legislazione statale o regionale, mediante le quali concorre al conseguimento delle esigenze della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola, della provvista e della razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, della salvaguardia delle risorse naturali, principalmente con riferimento all'ambito territoriale di competenza, senza tuttavia escludere lo svolgimento di attività anche al di fuori di tale ambito - nei limiti di validità territoriale precisati nell'assicurazione.
  - ✓ Nell'ambito delle proprie attribuzioni e facendo riferimento allo statuto - a mero titolo esemplificativo e non limitativo ai fini della validità ed operatività dell'assicurazione - provvede al complesso di attività di bonifica idraulica, progettazione ed esecuzione di lavori, irrigazione, bonifica montana ed altre attività preordinate:
  - ✓ alla sistemazione e al rinsaldamento delle pendici e dei versanti, al recupero delle zone franose e alla regimazione dei deflussi montani e collinari attraverso le opere di bonifica pubbliche o private obbligatorie;
  - ✓ alla regolazione idraulica dei territori di pianura, alla protezione dalle acque di monte e allo scolo delle acque in eccesso, al fine di ridurre il rischio idraulico per gli immobili e salvaguardare l'integrità dell'ambiente attraverso il reticolo e le altre opere di bonifica;
  - ✓ alla provvista, alla distribuzione e all'uso razionale delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, nonché ad altri fini produttivi e ambientali che comportino la restituzione della risorsa e siano compatibili con le successive utilizzazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
  - ✓ Provvede in particolare:
  - ✓ a formulare la proposta del programma poliennale di bonifica e di irrigazione, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di bacino;
  - ✓ a partecipare alle Conferenze di pianificazione per consentire all'amministrazione procedente l'acquisizione di dati ed informazioni relativi alla sicurezza idraulica del territorio per quanto di competenza nonché a collaborare alla individuazione di idonee soluzioni;
  - ✓ ad esprimere un parere sulla compatibilità dei nuovi scarichi in relazione ai propri ricettori ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4 del 2007 e relative direttive attuative, nonché a proporre all'Autorità competente gli interventi e le azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza;
  - ✓ alla progettazione ed alla realizzazione delle opere di bonifica nonché di ogni altra opera pubblica che gli sia affidata e che, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 art 2 dello statuto consortile, sia di interesse del Comprensorio;
  - ✓ all'esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica nonché delle relative opere infrastrutturali e di supporto;
  - ✓ ad espletare ogni altra attività finalizzata alla riqualificazione idraulica del territorio in quanto connessa alle proprie finalità istituzionali;
  - ✓ alla realizzazione delle opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica e di irrigazione;
  - ✓ alla progettazione e alla realizzazione, su richiesta e a spese degli interessati, delle opere e degli interventi di competenza privata non obbligatorie, nonché alla manutenzione delle medesime, sempreché, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
- a) a collaborare con la protezione civile e le altre autorità preposte agli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche anche attraverso la progettazione e la realizzazione degli interventi d'urgenza relativi alle opere di bonifica;
1. alla derivazione di acqua ad uso irriguo e plurimo ed alla conseguente regolazione delle utenze di acqua relativamente alla rete di bonifica nonché, per gli usi irrigui, relativamente ai corsi d'acqua

- naturali concessi in uso dalla Regione per il vettoriamento di cui all'art. 42 comma 3, del R.R. 41/2001 e ai sensi delle norme vigenti;
- b) all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi ai sensi dell'art. 42, comma 3, del R.R. 41/2001 e ai sensi delle norme vigenti;
  - c) alla realizzazione e gestione delle reti a prevalente scopo irriguo, degli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali a sistemi irrigui e di bonifica;
  - d) ad esercitare l'attività di polizia idraulica sulle opere di bonifica in gestione;
  - e) a concorrere, nell'ambito delle proprie competenze, alla realizzazione delle attività volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione di fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione;
  - f) a concorrere, mediante appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della
  - g) rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
  - h) ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero, in caso di inerzia degli interessati, su disposizione della Giunta regionale, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata nonché delle opere di interesse comune a più proprietà ai sensi dell'art.1, commi 2 e 3, L.183/1942 e nonché l'esecuzione delle opere occorrenti ai sensi dell'art. 22 L. 9/01/1966, e ai sensi delle norme vigenti;
  - i) ad assistere i consorziati proprietari o affittuari di immobili agricoli, nella progettazione e realizzazione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi e nel conseguimento delle relative provvidenze;
  - j) ad assistere i consorziati nella progettazione e realizzazione delle opere private finalizzate all'invasenza idraulica o comunque connesse alle opere e all'attività di bonifica;
  - k) ad eseguire su richiesta interventi di manutenzione sulla viabilità rurale minore ad uso pubblico;
  - l) alla ricerca, progettazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
- ✓ Ciò premesso, salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l'assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio delle proprie attività e competenze istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, convenzioni, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni, svolte in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario. La polizza ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità del Contraente/Assicurato, sia diretta che indiretta, anche quale committente, organizzatore o a qualunque altro titolo. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
  - ✓ Sono compresi inoltre i rischi della responsabilità civile derivanti dalla proprietà, dalla custodia, dalla gestione, dall'uso e dalla conduzione, detenzione a qualsiasi titolo di ogni bene, mobile o immobile, impianto, infrastruttura, attrezzatura, ecc. di fatto utilizzato, necessario e/o ritenuto idoneo od utile nello svolgimento dell'attività.
  - ✓ Sono altresì comprese, senza eccezioni, tutte le attività connesse, accessorie, collaterali e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, rispetto a quelle principali e prevalenti sopra indicate, e qualsiasi altra attività, anche espletata a nuovo e la cui gravosità non sia stata computata al momento della stipula del contratto, potendo il Contraente/Assicurato assumere, con l'approvazione degli organi competenti, direttamente o indirettamente, l'esecuzione e la gestione di tutti i servizi e le attività consentiti dalla legge in relazione al proprio status giuridico.
  - ✓ La garanzia è inoltre operante per i dirigenti ed i dipendenti del contraente che, in attuazione delle disposizioni di Legge, contrattuali e di regolamento, possono essere utilizzati (in comando, distacco o assegnazione temporanea), a tempo pieno o parziale presso terzi, Enti/Società, qualora ragioni organizzative dell'Ente/Società lo richiedano nell'ambito di accordi di collaborazione tra singoli Enti/Società o gestioni associate, ex art. 30 TUEL e successive modifiche ed integrazioni.
  - ✓ La garanzia è quindi operante sia per i rischi descritti che per quelli che emergeranno successivamente, anche se non descritti ed anche se, nella presente descrizione del rischio od in quelle future, vi fossero errori od omissioni.
  - ✓

**ART.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE****A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività e delle mansioni prestate per conto dell'Ente, fatto salvo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa".

La società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

**B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente;

L'assicurazione deve intendersi operante anche per i dipendenti ed il personale soggetti all'assicurazione obbligatoria ENPAIA come da Legge 29/11/1962 n.1655 e successive modifiche ed integrazioni, sia per l'azione di surroga esperita da ENPAIA sia per le somme richieste a titolo di danno o maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'ENPAIA, dall'INPS o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, esperite da ENPAIA e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa di tutti gli Enti competenti per Legge (a.e. Ministero dell'Interno), la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali e.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; tuttavia non costituisce causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL ed ENPAIA, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL ed ENPAIA.

**ART.3 MALATTIE PROFESSIONALI**

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

**Esclusioni per la garanzia malattie professionali**

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
  - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
  - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione

d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;

- per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

#### **ART.4      PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"**

Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, compresi gli Organi del Consorzio CdA, Comitato Amministrativo, Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O. Pertanto, i prestatori d'opera sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà. Sono altresì considerati terzi i coloni, o mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari. I consorziati devono intendersi terzi. Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che gli Assicurati e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi terzi fra loro.

**SEZIONE IV****ESCLUSIONI****ART. 1 ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,tranne quanto previsto alla clausola "Inquinamento accidentale";
- d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola "Danni da furto" e "Beni consegnati e non consegnati";
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto alla clausola "Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori";
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole "Servizio di sorveglianza polizia municipale/locale/provinciale" e "Impiego di fuochi artificiali". La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- i) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- j) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005;
- m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia ", nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'articolo "Smercio di prodotti in genere" e "Farmacie";
- n) da malpractice medica ed infermieristica;
- o) di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose, salvo quanto espressamente indicato;
- p) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- q) in relazione alla proprietà di fabbricati, qualora derivanti da stillicidio e insalubrità dei locali, muffe.
- r) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivante, concorrente o risultante dall'infezione da coronavirus (COVID-19), grave sindrome respiratoria acuta da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o qualsiasi mutazione o variazione degli stessi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;



**SEZIONE V****PRECISAZIONI, ESTENSIONI DI GARANZIA****ART. 1 PRECISAZIONI, ESTENSIONI DI GARANZIA**

A titolo esemplificativo ma non limitativo, anche a parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, si conferma l'operatività a termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:

**a) Inquinamento accidentale**

L'assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

**b) Danni da furto**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

**c) Beni consegnati e non consegnati**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

**d) Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

**e) Impiego di fuochi artificiali (operante se pertinente il rischio assicurato)**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*Esclusioni*" e all'articolo "*Spettacoli/manifestazioni/convergni/riunioni/fiere/vigilanza armata/cani da guardia*", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, semprechè il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

**f) Danni a beni in consegna e custodia, caricati e scaricati**

Relativamente ai danni cagionati ai beni che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelli rimorchiati, sollevati, traslati, caricati o scaricati, la garanzia l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

**g) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di amministratori, segretario, direttori e dei dipendenti**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a veicoli (o natanti) di proprietà degli Amministratori, Segretario, Direttori, Dipendenti e/o da loro utilizzati (non di proprietà del Contraente), con esclusione del furto, trovantisi in parcheggio o sosta nelle aree (o acque) di pertinenza del contraente e in quelle adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini,

sedi di lavoro del contraente o in aree di cui lo stesso sia responsabile. La presente garanzia vale anche per le operazioni di scarico e carico ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **h) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell'appaltatore.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **i) Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti nell'apposita tabella [LSF].

#### **j) Danni da vibrazioni del terreno**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a cose dovuti a vibrazioni del terreno. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **k) Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo ESCLUSIONI – comma o), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato anche per i danni patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza ed anche se cagionati a soggetti terzi che non abbiano subito direttamente il danno corporale e/o materiale, così come definito alla Sez. 1 – DEFINIZIONI.

#### **l) Responsabilità da incendio**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **m) Danni da spargimento di acqua (da pertinenze di fabbricati)**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da spargimento di acqua e/o da rigurgito di fogna conseguenti e non a guasti e/o rotture di impianti, depositi, tubazioni, condutture, di pertinenza di fabbricati e beni immobili.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **n) Danni da allagamento**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da allagamenti per arresto o diminuzione della normale capacità di assorbimento degli impianti idrovori a seguito di guasti o rotture, purché non dovuti ad interruzioni della fornitura di energia elettrica.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **o) Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni, tracimazioni e calamità naturali**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di terremoti, esondazioni, alluvioni, inondazioni, tracimazioni e calamità naturali in genere.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

**p) Privacy**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni* si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di Legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili e derivino da inosservanza della Legge sulla Privacy (D.lgs.196/2003, Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

**q) Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*Esclusioni*", la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

**r) Responsabilità Civile personale di Amministratori, Revisori dei Conti, dei Dipendenti, Collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente**

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti gli amministratori, revisori dei conti i dipendenti, collaboratori e partecipanti in genere all'attività dell'Ente per danni arrecati a terzi e ad altri amministratori, segretario e/o dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi studenti, borsisti, allievi, stagisti e tirocinanti (anche svolti presso terzi) e, comunque, qualsiasi soggetto, compresi i volontari, del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti. S'intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii per le cariche ivi previste.

**s) Smercio di prodotti in genere**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni* la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

**t) Committenza auto ed altri veicoli**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi amministratori, segretario e dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, veicoli in genere, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente e/o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette anche se a pedalata assistita, vetture elettriche.

**u) Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche/ecc.**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni derivanti dalla sua qualità di proprietario, locatario, sublocatore, conduttore, fruitore, utilizzatore, detentore, gestore a qualsiasi titolo dei beni di seguito indicati a titolo esemplificativo e non limitativo:

- fabbricati, moduli abitativi, e relative pertinenze e dipendenze, aree, parcheggi, strade, argini, ponti, dighe, canali, altre infrastrutture ed impianti in genere, macchinari, piante, alberi anche di alto fusto, parchi e giardini, boschi, aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante, nonché l'impiego di antiparassitari, anticrittogamici e simili), comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposti a vincolo;
- reti di depurazione, reti di distribuzione di acqua, gas e reti fognarie ed opere di cui all'attività assicurata tutti i relativi impianti fissi e non, cancelli, antenne, bagni chimici, cassette per l'acqua, beni immobili in genere;

- impianti sportivi, compresi servizi e dipendenze, tecnostrutture, tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi; nell'ambito della responsabilità derivante da conduzione di fabbricati e relativi impianti in locazione al contraente e da questi sublocati o concessi in uso ad utenti di propri servizi, la garanzia viene prestata anche nell'interesse di questi ultimi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, ponti, impianti di illuminazione, centrali, impianti e reti di distribuzione.

Sono compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **v) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

#### **w) Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata e non /Cani da guardia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, cerimonie, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà e/o utilizzo di cani da guardia. La garanzia vale anche per le manifestazioni carnevalesche con o senza carri allegorici, ecc.; è compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni patrocinata e/o organizzate dal Contraente.

#### **x) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere (operante se pertinente il rischio assicurato)**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne, centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati, disabili ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E' compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che il contraente tiene e/o affida attraverso qualsiasi forma, compresa la responsabilità civile per i danni subiti dai minori tenuti e/o dati in affidamento e/o da loro provocati a terzi (inclusi altri minori) e/o agli affidatari, compresa la responsabilità personale dei minori. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti coperti dalla garanzia assicurativa.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate, anziani, cittadini stranieri, alloggi per tossico dipendenti. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L'assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia

comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

**y) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili-gattili (operante se pertinente il rischio assicurato)**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili, gattili e dal servizio di accalappiacani e gatti; è compreso l'impiego di animali per attività di soggetti assistiti dai propri servizi.

**z) Uffici/Magazzini/Parcheeggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.

**aa) Proprietà e/o gestione di giochi (operante se pertinente il rischio assicurato)**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.

**bb) Mezzi di trasporto non a motore**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, comprese quelle elettriche, tricicli e furgoncini. La presente garanzia comprende anche la responsabilità derivante dall'attività di Bike sharing.

**cc) Carrelli e Macchine Operatrici**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici e/o semoventi, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 209/2005 e ss.mm.ii.

**dd) Consegna/Prelievo/Rifornimento**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

**ee) Gestione di attività e/o servizi - Appalto e subappalto**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, nonché quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla Legge.

**ff) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

**gg) Servizio di sorveglianza e polizia municipale/locale/provinciale**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dal servizio di vigilanza, sorveglianza e di polizia municipale/locale/provinciale, con dotazione di cani e cavalli, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce e/o esplosivi, l'addestramento e l'allenamento ai sensi della vigente normativa, nonché l'eccesso colposo per legittima difesa.

**hh) Lavori di pulizia e manutenzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da lavori di pulizia e manutenzioni in genere.

**ii) Infermeria e pronto soccorso**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

**jj) Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere - comunque esclusa la gestione di relative discariche e depuratori - pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.

**kk) Responsabilità derivante dal D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti.

**ll) Affidamento auto**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente e Assicurato, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dipendenti, segretario, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione.

**mm) Detenzione e impiego di esplosivi (operante se pertinente al rischio assicurato)**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi ed il rischio ad essi relativo, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenuti e manufatti in genere che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

**nn) Varie**

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile:

- derivante dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro e/o smart working e/o agile working;
- derivante dalla proprietà e/o circolazione di biciclette e monopattini, anche elettrici, velocipedi, ovunque utilizzati da dipendenti e non di cui l'Ente si avvale nello svolgimento della propria attività;
- derivante dalla preparazione e/o somministrazione di alimenti, cibi, bevande, anche distribuiti con macchine automatiche (quand'anche di proprietà di terzi), nonché dalla gestione di mense, punti di ristoro, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati;
- personale di lavoratori interinali, tirocinanti, borsisti, stagisti, volontari in servizio civile, volontari in genere, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità, pubblica utilità collettiva e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto del Contraente e/o assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- derivante da attività di distribuzione di acqua per irrigazione a gravità, nonché mediante condotte in pressione.
- derivante da spargimento d'acqua nelle aree di terzi conseguente a rottura di tubazione e/o condotta.
- derivante da utilizzo di squadre di pronto intervento antincendio o per urgenze in genere, compresi volontari della protezione civile;
- derivante dalla proprietà e/o impiego di cani, da guardia e non; da proprietà e/o impiego di animali con finalità terapeutiche (pet therapy) o per compagnia;
- dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi ed iniziative sportive;
- derivante dalla proprietà e/o uso di cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino;
- derivante all'Assicurato dalla gestione del Servizio di fornitura idrica anticipata o posticipata e del Servizio antibrina.
- derivante dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di combustibile, di depositi e/o distributori di carburante per uso dell'Assicurato, di cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, di depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non;
- derivante all'assicurato dall'esistenza, nell'ambito territoriale di propria competenza, di animali selvatici, randagi ed allo stato brado;
- derivante ai soggetti non qualificabili come prestatori di lavoro del Contraente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori somministrati, personale in comando da altro Ente o Azienda pubblici, collaboratori, consulenti, soggetti occupati in lavori socialmente utili o interessati da progetti di inserimento, lavorativo o sociale, tirocinanti, borsisti, studenti, stagisti, tutor, volontari in genere, associazioni no profit), che partecipino ad attività o prestino la loro opera per conto o su autorizzazione del Contraente o per iniziative promosse o autorizzate dal Contraente medesimo.

Pertanto, in caso di sinistro occorso per responsabilità degli anzidetti soggetti e fatta eccezione per il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti dovendosi intendere gli stessi quali Assicurati.

- dalla realizzazione e gestione dei progetti PUC (Progetti Utili alla Collettività), sia per i danni subiti che cagionati dai partecipanti ai progetti.

## SEZIONE VI

### NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

#### ART. 1 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, nominativo della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato e data chiusura);
- d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (con indicazione della data chiusura e per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (file excel), editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso in caso di Sinistro" (se operante) o la facoltà di disdetta annuale di cui all'art. "Durata dell'assicurazione, rinnovo, proroga, disdetta" (se operante) o "Recesso", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e, non oltre, 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

#### ART. 2 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO – DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, l'ufficio del Contraente competente alla gestione ed esecuzione del presente contratto deve darne avviso scritto al Broker incaricato o all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società direttamente, entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza scritta, ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del C.C.

Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo.

Per la sola garanzia RCO – di cui all'articolo delle Condizioni di Assicurazione RCT/RCO – l'obbligo di denuncia da parte dell'ufficio del Contraente competente alla gestione del contratto, entro i termini di cui sopra, riguarda solo ed esclusivamente i seguenti casi: a) il ricevimento di avvio di inchiesta amministrativa o giudiziaria per infortunio o per manifestazione di malattia professionale; b) il ricevimento di richiesta di risarcimento, o notifica di azione legale, da parte del Danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse il diritto di surroga spettante ai sensi di Legge, e/o dall'INPS e/o E.N.P.A.I.A. e/o Enti similari (siano essi assistenziali e previdenziali) e/o da ASL e/o AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali e di tutti gli Enti competenti per Legge; c) ricevimento di avviso di procedimento penale aperto.

Agli effetti sia dell'assicurazione RCT che dell'assicurazione RCO resta comunque la facoltà per il Contraente della comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o al Broker incaricato, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Relativamente ai danni a terzi causati dalle radici, data l'impossibilità a determinare il momento in cui si verifica il fatto dannoso, si prende atto che, in deroga a quanto previsto nelle definizioni di polizza, per sinistro si intende "la richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione".

#### ART. 3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Qualora la tacitazione intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati. La Società tuttavia riconosce le spese per legali e/o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe o ammende.

#### **ART. 4 GESTIONE DEI DANNI, DEGLI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE**

La gestione di tutti i sinistri, indipendentemente dal loro valore (inferiore, uguale o superiore ad eventuali franchigie e/o scoperti di polizza), viene svolta dalla Società, che si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni inferiori, uguali e superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

La Società si impegna ad inviare tramite PEC al Contraente - mettendo in copia il Broker - l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione -per ciascun sinistro - dell'importo in franchigia e/o scoperto da recuperare e dei seguenti dati:

- numero del sinistro;
- nominativo danneggiato;
- data del sinistro;
- data di denuncia del sinistro;
- data di liquidazione del sinistro;
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente);
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento nei termini previsti all'articolo *Pagamento del premio ed appendici con incasso premio* - direttamente alla Società - di quanto dovuto a titolo di rimborso a condizione che la richiesta scritta da parte della Società sia stata correttamente emessa; in caso contrario il pagamento avverrà entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta da parte della Società.

Relativamente ai sinistri definiti dopo la data di cessazione della polizza gli importi di rimborso riferiti a quanto sopra (scoperti e/o franchigie) verranno richiesti dalla Società con le modalità e termini tutti sopra richiamati e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta da parte della Società.



**SEZIONE VII**  
**MASSIMALI – LIMITI DI RISARCIMENTO – SCOPERTI E/O FRANCHIGIE**  
**CALCOLO DEL PREMIO**

**ART. 1 MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI, FRANCHIGIE**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo Scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto:

Tabella Massimali	
<b>Responsabilità Civile verso Terzi:</b>	€ 10.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 10.000.000,00= per ogni persona lesa e
	€ 10.000.000,00= per danni a cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:</b>	€ 10.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00= per ogni persona lesa.
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 15.000.000,00	

Le garanzie tutte di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia frontale € 2.000,00 per ciascun sinistro a carico del Contraente, salvo che per quelle garanzie che sono prestate con applicazione di una franchigia e/o una percentuale di scoperto per sinistro il cui importo risulti superiore alla franchigia frontale, come indicato nella tabella [LSF]. Per la gestione si fa riferimento a quanto previsto alla sezione "Norme operanti in caso di sinistro".

Garanzia	Scoperto	Franchigia €	Massimo Risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo
Ogni e qualsiasi danno RCT	Nessuno	2.000,00	I massimali RCT di polizza
Ogni e qualsiasi danno RCO	Nessuno	Nessuna	I massimali RCO di polizza
Danno biologico nell'ambito RCO	Nessuno	Nessuna	Massimali di polizza
Inquinamento accidentale	Nessuno	1.000,00	1.500.000,00
Danni da Furto	Nessuno	1.000,00	100.000,00
Beni consegnati e non consegnati	Nessuno	1.000,00	150.000,00
Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori	Nessuno	2.000,00	500.000,00
Impiego fuochi artificiali	Nessuno	1.000,00	200.000,00
Beni in consegna e custodia, caricati, ecc.	Nessuno	1.000,00	200.000,00
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti	Nessuno	1.000,00	300.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	Nessuno	2.000,00	500.000,00

Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	Nessuno	5.000,00	1.500.000,00
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	Nessuno	2.000,00	500.000,00
Danni da vibrazioni del terreno	Nessuno	2.500,00	300.000,00
Danni da interruzioni e sospensioni di attività	Nessuno	5.000,00	2.000.000,00
Responsabilità da Incendio	Nessuno	1.000,00	1.000.000,00
Danni da spargimento di acqua (da pertinenze di fabbricati)	Nessuno	2.000,00	500.000,00
Danni da allagamenti	10%	Min 10.000,00	2.500.000,00
Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni, tracimazioni e calamità naturali	10%	Min 25.000,00	2.500.000,00
Privacy	Nessuno	2.000,00	200.000,00

**ART. 2 PREMIO DI POLIZZA**

Il premio dovuto dalla Contraente – che resta invariato per tutta la durata del contratto in quanto “Flat” – è pari a quanto di seguito indicato:

Retribuzioni annue lorde €	Tasso lordo pro-mille	Premio annuo lordo - flat €
€ 5.240.000,00		

**IL CONTRAENTE****LA SOCIETA'**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_